



COMUNE DI PEVERAGNO

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.9

OGGETTO:

CONFERMA PER L'ANNO 2016 DELLE ALIQUOTE I.M.U. E T.A.S.I.

L'anno duemilasedici, addì ventotto, del mese di aprile, alle ore 20.30 nella Solita sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE.

All'appello sono risultati:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
RENAUDI PAOLO	Sindaco	X	
GHIGO VILMA	Vice Sindaco	X	
GHISOLFI PAOLO	Consigliere	X	
PREVE DAVIDE	Consigliere	X	
MARCHISIO SIMONE	Consigliere	X	
VIALE TIZIANA	Consigliere	X	
MACAGNO FABRIZIO	Consigliere	X	
BONO GIUSEPPE	Consigliere	X	
GASTALDI LAURA	Consigliere	X	
DHO STEFANO	Consigliere	X	
TASSONE ENZO	Consigliere	X	
TOSELLI CARLO	Consigliere	X	
GARRO ANTONIETTA	Consigliere	X	
		Totale Presenti:	13
		Totale Assenti:	0

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **CASALES dott.ssa Manuela**.

RENAUDI PAOLO nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Il Sindaco chiede al Responsabile del Servizio Finanziario di illustrare il presente punto all'ordine del giorno. Al termine dichiara aperta la discussione, di seguito brevemente riassunta.

Il Consigliere Dho dice che deve fare alcune premesse: la prima è che l'abolizione della TASI sulla prima casa e dell'IMU agricola prevista dalla Legge di Stabilità 2016 è una buona notizia per i Peveragnesi, la seconda premessa è che le aliquote ora confermate erano state fissate dalla precedente Amministrazione.

Allora c'era però il Patto di Stabilità, per cui occorre raggiungere un obiettivo, ora le cose sono migliorate.

C'è un attivo di 471.000,00 che può essere speso. L'opposizione quindi formula questa proposta: considerato che i cittadini per la prima casa e gli agricoltori per i terreni agricoli hanno già avuto dei miglioramenti rispetto al 2015 si propone di dare una mano a due categorie in difficoltà: artigianato/piccola media industria e commercianti. Garantendo l'equilibrio di bilancio si propone di fissare per il settore produttivo un'aliquota dello 0,76 che va obbligatoriamente allo Stato (circa 52.000,00 Euro in meno per le casse comunali) ed un'aliquota dello 0,5 per le categorie C1 (al cui interno ci sono i commercianti), con un minore introito per il Comune di circa 61.000,00 Euro.

La quota di introiti mancanti può essere prelevata dagli oneri di urbanizzazione che, per legge, possono quest'anno finanziare la spesa corrente.

Dopo l'approvazione del Rendiconto 2015 i 471.000,00 Euro potranno essere finanziati con avanzo di amministrazione e consentire di fare le opere previste.

Il Sindaco risponde che già in precedenza qualche scelta più coraggiosa sulle aliquote si sarebbe potuta fare.

Dice poi che l'Amministrazione intende ridurre le aliquote di imposte e tasse comunali, ma non per il 2016. La motivazione è che in quei 471.000,00 ci sono i 200.000,00 provenienti dall'eredità della maestra Giorgis e destinati all'ampliamento della Casa di Riposo.

Si vuole poi intervenire con riduzioni strutturali della spesa corrente. Si prevede di aprire un Ufficio Energia con un tecnico che valuti le spese energetiche e le possibilità di riduzioni. Il Comune di Dronero che ha già agito in questa direzione ha registrato un dimezzamento delle spese energetiche. Si stanno facendo delle razionalizzazioni, si pensa di razionalizzare le spese di riscaldamento con un unico contratto, così come per il telefono e la connettività. Non riteniamo possibile ridurre le aliquote già quest'anno, perché se non si riduce la spesa non si riesce a garantire un abbassamento costante delle tasse.

Inoltre si vuole evitare di utilizzare gli oneri di urbanizzazione a finanziamento della spesa corrente (anche se riconosce che in certi momenti è stato necessario), gli oneri di urbanizzazione devono essere destinati ad opere di urbanizzazione!

Si condivide tuttavia lo spirito di andare incontro alle attività produttive, si pensava di ridurre i costi di occupazione suolo pubblico con i dehors.

Dho dice che prende atto della posizione della maggioranza anche se l'esposizione è stata confusionaria perché c'è commistione tra spesa corrente e spesa di investimento. La situazione è critica per le attività commerciali e produttive. Si condivide la scelta di ridurre le spese energetiche, ma il nostro obiettivo oggi è pensare alle categorie che lavorano. Ci sono le condizioni per farlo. Ricordo che la precedente Amministrazione aveva ridotto le indennità degli Amministratori, quest'anno sono state raddoppiate. Questa è una Amministrazione che pensa a se stessa e non alla popolazione.

Valutate la nostra proposta, ci sono le condizioni finanziarie per attuarla, se non lo fate è per evidente miopia politica ed amministrativa.

Il Sindaco risponde che le aliquote erano già al massimo. Non si vogliono fare operazioni spot. E' condivisibile la proposta di iniziare a pensare a ridurre le tasse a fronte di riduzioni di spesa.

Al termine,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, commi da 639 a 704 e 731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI);

Visto in particolare il comma 703 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in cui si precisa che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

Visto l'art. 52 del D. Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare l'art. 42 che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in merito all'istituzione e all'ordinamento dei tributi.

Visti i commi 6 - 7 e 9 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 che individuano in capo all'organo consigliare la potestà di modificare in aumento o in diminuzione l'aliquota base e le aliquote ridotte dell'Imposta Municipale Propria, nel rispetto dei limiti ivi fissati.

Visto l'articolo 1, comma 380, lettera f, legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha disposto che è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, mentre al Comune è riservata, se dovuta, la differenza d'imposta calcolata applicando l'aliquota deliberata ed il 0,76 per cento riservato allo Stato;

Considerato che ai sensi dei commi nn. 707 e 708 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 la componente IMU della I.U.C a decorrere dall'anno 2014 non si applica:

- a) all'abitazione principale ed alle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- b) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- c) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
- d) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- e) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo

nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Visto il comma 9-bis dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 s.m.i. che, con decorrenza 1° gennaio 2014, esenta dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Visto il comma 708 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che, con decorrenza 1° gennaio 2014, esenta dall'imposta municipale propria i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento all'IMU, ha previsto: la riduzione al 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliare concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliari non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale; l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica; la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; e di quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Ricordato inoltre come la stessa legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

Tenuto conto che le modifiche alla disciplina dell'IMU introdotte dalla legge n. 208/2015 comportano una perdita di gettito, stimata per l'ente in €. 61.000, alla quale il legislatore ha fatto fronte attraverso un incremento del Fondo di solidarietà comunale ed un apposito contributo per l'IMU sugli imbullonati;

Visto il comma 169 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*.

VISTI i Decreti del Ministero dell'interno con cui è stato disposto il differimento al 30/04/2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2016;

Visto il "Regolamento per l'applicazione dell'imposta Unica Comunale (IUC)" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 1.7.2014;

Dato atto che l'importo della quota dell'IMU, relativamente al Comune di Peveragno, destinato ad alimentare il fondo di solidarietà comunale, per l'anno 2016 è stato stimato in euro 268.020;

Considerato che per far fronte alle necessità di Bilancio relative alla copertura della spesa corrente, occorre prevedere un gettito dell'imposta in oggetto non inferiore a Euro 1.581.383 al lordo dell'importo destinato ad alimentare il fondo di solidarietà comunale;

Considerato che ai sensi del comma 677 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147; il comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

Considerato che la Legge 208/2015 prevede per l'anno 2016 la sospensione del potere di incrementare le aliquote IMU e TASI rispetto alle medesime applicate per l'esercizio 2015;

Considerato inoltre che il citato gettito può essere raggiunto confermando le aliquote e detrazioni IMU 2015 - confermate con deliberazione C.C. n. 23 del 20/05/2015 - nelle seguenti misure:

- 1) - 10,00 per mille per tutti i fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili diversi dalle fattispecie sottoriportate;
 - 9,00 per mille per i fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D
 - 4,00 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo appartenente alla categoria catastale A1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
 - detrazione di euro 200,00 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze

Visti inoltre i seguenti commi della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per quanto concerne la componente TASI:

- 675. *che prevede che la base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;*
- 676. *che stabilisce che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;*
- 677. *che disciplina che il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;*
- 678. *che fissa, per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI all'1 per mille*

Richiamata la legge 208/2015 la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI ha previsto l'esclusione dell'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano

accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9, la riduzione al 75% a favore degli immobili locati a canone concordato e per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento;

Tenuto conto che la perdita di gettito derivante dalle modifiche alla disciplina TASI introdotte dalla L. 208/15 è stimata in €. 358.000 ed è compensata attraverso un incremento del Fondo di solidarietà comunale erogato in base alle riscossioni del 2015;

Considerato che occorre prevedere un gettito dell'imposta TASI non inferiore a Euro 29.300,00 allo scopo di far fronte alle necessità di Bilancio relative alla parziale copertura dei seguenti servizi indivisibili:

<i>MISSIONE</i>	<i>PROGRAMMA</i>	<i>IMPORTO</i>
<i>Trasporti e diritto alla mobilità</i>	<i>Viabilità e infrastrutture</i>	<i>338.831,10</i>
<i>Polizia Locale</i>	<i>Polizia locale</i>	<i>191.010,06</i>
	<i>TOTALE</i>	<i>529.841,16</i>

Considerato inoltre che, il citato gettito può essere raggiunto confermando le seguenti aliquote TASI 2015:

Aliquota TASI 1,50 per mille per:

o *fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;*

Aliquota TASI 1,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;

Aliquota TASI ridotta a 0,00 per mille per le aree edificabili e i fabbricati diversi dalle precedenti fattispecie;

Visto l'art. 42 del Testo Unico 18 agosto 2000 n. 267;

Dato atto che per il combinato disposto dell'art. 52 comma 2 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 13 commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione" e che a decorrere dall'anno d'imposta 2013, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

Considerato che ai sensi dell'art. 1 comma 688 L.S. 2014 il Comune mette a disposizione sul proprio portale il programma di calcolo IUC-TASI/IMU e stampa del Modello F24 di pagamento, con possibilità di visura catastale.

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del servizio Ragioneria e Tributi, espresso ai sensi dell'art. 49 e 147 bis comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con votazione espressa per alzata di mano:

- Presenti e votanti: 13
- Voti favorevoli: 9
- Contrari: 4 (Dho – Garro – Tassone – Toselli)

DELIBERA

1) di determinare per l'anno 2016 le seguenti aliquote e detrazioni IMU e TASI, in relazione all'Imposta unica comunale (IUC),:

IMU:

- 10,00 per mille per tutti i fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili diversi dalle fattispecie sottoriportate;
- 9,00 per mille per i fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D
- 4,00 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo appartenente alla categoria catastale A1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
- detrazione di euro 200,00 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze

TASI:

Aliquota TASI 1,50 per mille per:

o *fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;*

Aliquota TASI 1,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;

Aliquota TASI ridotta a 0,00 per mille per le aree edificabili e i fabbricati diversi dalle precedenti fattispecie;

2) di prendere atto che, sulla base delle aliquote così stabilite, il gettito dell'imposta IMU è previsto nel Bilancio di previsione 2016 in €. 1.313.363,78 - al netto dell'importo destinato all'alimentazione del fondo di solidarietà comunale, quantificato in €. 268.019,22 - al titolo/tipologia/categoria 1010106 capitoli 110/2;

3) di prendere atto dell'indicazione analitica dei costi dei servizi indivisibili alla cui copertura parziale la TASI è diretta riportati nelle premesse;

4) di prendere atto che, sulla base delle aliquote così stabilite, il gettito della TASI è previsto nel Bilancio di previsione 2016 in €. 29.300,00 al titolo/tipologia/categoria 1010176 Capitolo 125/1;

5) di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2016 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;

6) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze – entro il termine di 30 giorni dalla data di esecutività inviando per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.

Successivamente:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 10 voti favorevoli, 2 contrari (Toselli e Garro) e 1 astenuto (Tassone)

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D. Lgs. 267/00.

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
F.to: RENAUDI PAOLO



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: CASALES dott.ssa Manuela

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

- viene affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal - 9 MAG, 2016 al 24 MAG, 2016, come prescritto dall'art. 124 comma 1 del D.L.vo 18.8.2000, n. 267.
- È stata comunicata con elenco in data - 9 MAG, 2016 ai signori capigruppo consiliari, come prescritto dall'art. 125 del D.L.vo 18.8.2000, n. 267.

Peveragno, li - 9 MAG, 2016

Prot. N. 0005245



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: CASALES dott.ssa Manuela

La presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.)
- è divenuta esecutiva in data _____ per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.)

Peveragno, li - 9 MAG, 2016



IL SEGRETARIO COMUNALE
CASALES dott.ssa Manuela

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 7.8.1990 n. 241 e s.m.i. avverso la presente deliberazione può essere presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni ovvero al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza tramite la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.

Peveragno, li - 9 MAG, 2016



IL SEGRETARIO COMUNALE
CASALES dott.ssa Manuela